

Stalking e alterazione delle abitudini lavorative

Cassazione penale, sez. V, sentenza 10.11.2022, n. 42856

Il caso è quello di un uomo condannato anche dalla Corte d'appello per il reato di atti persecutori (*ex art. 612 bis c.p.*).

A mezzo del suo difensore, l'imputato proponeva ricorso per cassazione lamentando che la sua condotta avrebbe integrato gli estremi del reato contravvenzionale di molestia (*ex art. 660 c.p.*) e non quello di stalking.

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che correttamente i comportamenti ascritti all'imputato – attentamente esaminati dal giudice di secondo grado – integravano il reato di cui all'art. 612 bis c.p.

La condotta era, infatti, consistita in frequenti appostamenti di fronte all'ingresso dell'ufficio della persona offesa e in altri luoghi frequentati dalla medesima per ragioni lavorative, in insistenti telefonate mirate a ottenere notizie, oltre che nel seguire la vittima in auto. A tanto si erano aggiunte pretese moleste, insulti rivolti alla persona offesa pubblicamente e con aggressività.

L'impatto di tale condotta sulle abitudini - segnatamente, quelle lavorative - della vittima era stato inoltre chiaramente illustrato dalla Corte territoriale, la quale, nel far riferimento alle ripercussioni negative di quei comportamenti sulla vita e sulle quotidiane abitudini della vittima, aveva tenuto in conto l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'evento tipico dell'alterazione o cambiamento delle abitudini di vita della persona offesa non può intendersi come puramente occasionale. La p.o. si era, infatti, vista costretta a ricevere i propri clienti in luoghi diversi dal proprio ufficio, con detrimento per la propria riservatezza, a non utilizzare la propria autovettura per non lasciare segni tangibili della propria presenza in ufficio o nei luoghi frequentati per motivi di lavoro, a bloccare le telefonate in entrata. Inoltre, dette reazioni ed escamotages della p.o., indotti dal comportamento dell'imputato, avevano cagionato un perdurante e grave stato d'ansia e di paura nella vittima, tale da ingenerare un giustificato timore per la propria sicurezza personale e da portare a un'alterazione delle abitudini di vita.

La Cassazione ha anche ricordato che la Corte Costituzionale nel 2014 (con riguardo al reato di stalking) ha affermato che il riferimento del legislatore alle abitudini di vita costituisce un chiaro e verificabile rinvio al complesso dei comportamenti che una persona solitamente mantiene nell'ambito familiare, sociale e lavorativo, e che la vittima è costretta a mutare a seguito dell'intrusione rappresentata dall'attività persecutoria, mutamento di cui l'agente deve avere consapevolezza ed essersi rappresentato, trattandosi di reato punibile solo a titolo di dolo.

SEGUE in basso TESTO SENTENZA

42856-22



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettono i nomi e generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 186/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

le 02

Composta da:

CARLO ZAZA	- Presidente -	Sent. n. sez. 2641/2022
LUCA PISTORELLI		UP - 11/10/2022
RENATA SESSA		R.G.N. 41528/2021
DANIELA BIFULCO	- Relatore -	
GIOVANNI FRANCOLINI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale SABRINA PASSAFIUME, che ha
concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

83

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Torino ha confermato il provvedimento con cui Giudice di primo grado aveva affermato la penale responsabilità di (omissis) per il reato di cui all'art. 612 *bis*, primo comma, cod. pen., con condanna alla pena di mesi 4 di reclusione, al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza in favore della parte civile, (omissis)

2. Avverso la sentenza, ricorre l'imputato, per il tramite del suo difensore di fiducia, articolando le proprie censure in un unico motivo, col quale eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte d'appello erroneamente ravvisato la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di atti persecutori. Del tutto genericamente sarebbe descritto, nella parte motiva dell'impugnata sentenza, l'evento delle alterate abitudini di vita della p.o., così come inesplorato sarebbe rimasto il profilo dell'impatto emotivo sulla vittima concretamente ingenerato dal comportamento dell'imputato. I fatti ascritti alla condotta di quest'ultimo, pur se percepiti come "molesti e fastidiosi" dalla p.o., avrebbero dovuto, al limite, essere ricondotti all'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 660 cod. pen.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. L'unico motivo è manifestamente infondato, in quanto reitera i medesimi rilievi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 4, n. 30810 del 10/05/2022, Ragusa, n.m.; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01). La motivazione dell'impugnata sentenza è priva di aspetti di illogicità, mostrandosi, al contrario, dotata di completezza e rigore logico sia per quel che ha riguardo alla puntuale ricostruzione del fatto sia in relazione alla qualificazione giuridica prescelta dalla Corte d'appello. A tal proposito, va condivisa la scelta dei giudici di merito di disattendere l'ipotesi contravvenzionale evocata dal ricorrente: invero, i comportamenti ascritti all'imputato, avendo determinato una alterazione delle quotidiane abitudini di vita della p.o., non possono essere ricondotti all'alveo dell'art. 660 cod. pen.

Il giudizio della Corte territoriale, oltre a poggiare su una corretta lettura dei principi posti dalla Corte di cassazione in ordine ai criteri discretivi tra reato di atti persecutori e fattispecie contravvenzionale di molestie o disturbo di cui all'art. 660 cod. pen., si è basata altresì sull'attenta disamina dei comportamenti contestati. Infatti, i frequenti appostamenti di fronte all'ingresso dell'ufficio del (omissis) e in altri luoghi frequentati dallo stesso per ragioni lavorative, le insistenti telefonate mirate a ottenere notizie sugli spostamenti dei calciatori, il seguire la vittima in auto, la pretesa, insistita e molesta, che la p.o. intercedesse a suo favore presso

calcatori al fine di ottenere servizi fotografici, gli insulti rivolti alla p.o., pubblicamente e con aggressività, per non avere ottenuto dette intercessioni, hanno portato la Corte territoriale a formulare un coerente giudizio di penale responsabilità per atti persecutori, alla luce, come si è anticipato, di una motivazione priva di censure sia dal punto di vista giuridico sia da quello del logico argomentare.

A fronte dei comportamenti contestati, a nulla vale il rilievo difensivo teso a giustificare i predetti comportamenti data l'attività di "paparazzo" svolta dall'imputato. L'impatto della condotta dell'imputato sulle abitudini -segnatamente, quelle lavorative- della vittima è chiaramente illustrato dalla Corte territoriale, la quale, nel far riferimento alle ripercussioni negative di quei comportamenti sulla vita e sulle quotidiane abitudini della vittima, ha evidentemente tenuto in conto l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'evento tipico della alterazione o cambiamento delle abitudini di vita della persona offesa non possa intendersi come puramente occasionale (Sez. 5, n. 17552 del 10/03/2021, B., Rv. 281078 - 01). La p.o. si è infatti vista costretta a ricevere i propri clienti in luoghi diversi dal proprio ufficio, con detrimento per la propria riservatezza, a non utilizzare la propria autovettura per non lasciare segni tangibili della propria presenza in ufficio o nei luoghi frequentati per motivi di lavoro, a bloccare le telefonate in entrata, e così via. I Giudici di merito hanno chiaramente illustrato la dinamica con cui dette reazioni e *escamotages* della p.o., indotti dal comportamento dell'imputato, hanno cagionato un perdurante e grave stato d'ansia e di paura, tale da ingenerare un giustificato timore per la propria sicurezza personale e da portare a un'alterazione delle abitudini di vita (cfr., *ex plur.*, Sez. 5, n. 1813 del 17/11/2021, dep. 2022, Biundo Rv. 282527 - 01).

I Giudici d'appello, nell'analizzare i vari comportamenti persecutori ponendoli in relazione agli effetti provocati sulla p.o., hanno altresì fatto buon governo dei canoni di giudizio elaborati dalla giurisprudenza, a iniziare da quella costituzionale. Come infatti ricordato da Corte cost. n. 172 del 2014, il riferimento del legislatore alle abitudini di vita costituisce un chiaro e verificabile rinvio al complesso dei comportamenti che una persona solitamente mantiene nell'ambito familiare, sociale e lavorativo, e che la vittima è costretta a mutare a seguito dell'intrusione rappresentata dall'attività persecutoria, mutamento di cui l'agente deve avere consapevolezza ed essersi rappresentato, trattandosi di reato per l'appunto punibile solo a titolo di dolo.

3. Il ricorso va dichiarato, pertanto, inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, 11 ottobre 2022.

Il Consigliere estensore

Daniela Bifulco



Il Presidente

Carlo Zaza

